

Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2012, n. 198 - 47499

Temporanea sostituzione del Consigliere Michele Giovine (ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale").

(omissis)

Il Presidente CATTANEO comunica che, a seguito della notifica al Consiglio regionale in data 20 dicembre 2012 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012, che ha accertato la sospensione dalla carica del Consigliere Giovine, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis della legge 55/1990 occorre procedere agli ulteriori adempimenti di legge.

Interviene il Consigliere MULIERE in qualità di Presidente della *Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insinducabilità* (di seguito Giunta), dando lettura dell'estratto del processo verbale n. 14 del 20 dicembre 2012 della stessa (allegato alla presente per farne parte integrante) relativo agli adempimenti conseguenti alla sospensione del Consigliere Michele Giovine.

L'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 prevede che *"Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti"*.

Occorre pertanto procedere alla temporanea sostituzione del Consigliere Michele Giovine.

Il Consigliere Michele Giovine era stato eletto nella quota proporzionale nella lista "Pensionati con Cota" nella circoscrizione elettorale di Torino.

Dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, nella lista avente il contrassegno "Pensionati con Cota", il candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti è la signora Sara Franchino.

Il Presidente CATTANEO pone quindi in votazione, in modo palese, la proposta della Giunta al Consiglio regionale di deliberare la temporanea sostituzione del Consigliere Michele Giovine, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale alla signora Sara Franchino, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 108/1968.

Il Consiglio approva.

Il Presidente CATTANEO, in esito alla votazione effettuata, proclama Consigliere supplente la signora Sara FRANCHINO e la invita a prendere posto in Aula qualora si trovi nelle vicinanze.

Ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 16 bis della legge 108/1968, la supplenza avrà termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si farà luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 della citata legge 108/1968.

(omissis)